logo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2017, proposto da

Confconsumatori - Confederazione Generale dei Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi e Marina Peschiera, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Umberto Fantigrossi in Milano, Corso Italia, n. 7

contro

Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Marcolli e Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Dal Molin in Milano, Via Bragadino, n. 2;

Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Ambrosini e Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Dal Molin in Milano, Via Bragadino, n. 2;

Provincia di Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Della Frattina e Luca Enrico Pedrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Enrico Pedrana in Milano, Piazza Cinque Giornate, n. 3

per la condanna

delle Amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, previa declaratoria in ordine alla illegittimità dello schema tariffario adottato dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, nonché previa dichiarazione di illegittimità delle modalità adottate per la determinazione della quota fissa e delle quantificazioni forfettarie dei consumi per gli utenti sprovvisti di

contatore, ad adottare ogni provvedimento utile o necessario al rispetto delle norme regolamentari ed amministrative per la determinazione delle tariffe, con applicazione della modulazione oggettiva e/o soggettiva e senza la determinazione di corrispettivi forfettari, disponendo che i contatori debbano essere installati a cura e spese del gestore e che il Piano d'Ambito sia redatto secondo le disposizioni normative e che, quindi, venga redatto, per ciascun esercizio, anche lo Stato Patrimoniale;

nonché per la condanna

del Gestore, previa declaratoria del mancato rispetto delle norme contenute nella Carta della qualità del servizio, ad adeguarsi a quanto in essa contemplato,

e del Gestore e delle altre Amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, ad adottare ogni provvedimento utile o necessario al rispetto delle norme regolamentari ed amministrative relative al servizio e per soddisfare i diritti e gli interessi legittimi degli utenti, ponendo rimedio a tutti i disservizi dedotti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, della Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. e della Provincia di Sondrio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Confconsumatori ha proposto ricorso ex d.lgs. n. 198/2009, notificato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. e alla Provincia di Sondrio, con il quale chiede: i) che le Amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, vengano condannate ad "adottare ogni provvedimento utile o necessario al rispetto delle norme regolamentari ed amministrative per la determinazione delle tariffe, con applicazione della modulazione oggettiva e/o soggettiva e senza la determinazione di corrispettivi forfettar?'; ii) che venga disposto "che i contatori debbano essere installati a cura e spese del gestore' e "che il Piano d'Ambito sia redatto secondo le disposizioni normative e che, quindi, venga redatto per

ciascun esercizio, anche lo Stato Patrimoniale"; iii) che venga ordinato "al Gestore di adeguarsi a quanto ... contemplato" nella Carta della qualità del servizio, "nonché al gestore ed alle altre amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, di adottare ogni provvedimento utile o necessario al rispetto delle norme regolamentari ed amministrative relative al servizio e per soddisfare i diritti e gli interessi legitimi degli utenti, ponendo rimedio a tutti i disservizi dedotti".

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 154 del d.lgs. n. 152/2006 con riferimento agli standard qualitativi ed economici e al sistema tariffario;
- 2) violazione di standard qualitativi ed economici in relazione alla quota fissa;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 149, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 (termini del Piano d'ambito);
- 4) violazione e falsa applicazione del DPCM 20 LUGLIO 2012: mancata emanazione di atti amministrativi in relazione alle utenze senza contatore ed ai consumi forfettari;
- 5) violazione della Carta della qualità dei servizi.
- Si sono costituite l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, la Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. e la Provincia di Sondrio, sollevando diverse eccezioni processuali e chiedendo comunque la reiezione del ricorso nel merito.

Alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la Sezione ha fissato l'udienza di discussione del merito della causa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Alla pubblica udienza del giorno 9 maggio 2018 la causa è passata in decisione.

- 2. Il ricorso è inammissibile.
- 2.1. Invero, secondo la disciplina della c.d. class action ex d.lgs. n. 198/2009 (art. 1, comma
- 1), i titolari d'interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei possono agire in giudizio, innanzi al giudice amministrativo, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale di tali propri interessi.

Il ricorso può essere proposto "anche da associazioni o comitati", e dunque anche dalla Confconsumatori, ma, secondo la disposizione di cui all'art. 1, comma 4, "a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1": di quei soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti, cui, dalla condotta omissiva o negligente della pubblica Amministrazione, derivi una lesione diretta, concreta ed attuale.

In altre parole, la Confconsumatori sarebbe ben qui legittimata ad agire, ma in rappresentanza degli interessi di propri determinati associati, indicando nominativamente, per ciascuno di questi, il titolo e l'oggetto dell'azione (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, n. 7483/2012). Tuttavia, nulla di ciò contiene l'atto introduttivo del presente giudizio, così come quelli in seguito formati (né soccorre, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente nella memoria di replica, il doc. n. 1 allegato al ricorso, posto che dal documento in questione i nominativi degli istanti risultano appositamente stralciati tramite "omissis"); nel caso di specie, quindi, non è dato individuare tali soggetti.

Coglie nel segno, sotto questo profilo, l'eccezione con la quale l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio evidenzia che "al fine di valutare l'effettiva legittimazione in capo a Confconsumatori, appare invero indispensabile poter verificare, quantomeno, se i soggetti delle cui ragioni la ricorrente afferma di essere portatrice, siano effettivamente una pluralità di associati, residenti nella Provincia di Sondrio ovvero, titolari di diritti reali in relazione ad unità immobiliari ubicate nel territorio provinciale in questione nonché intestatari di utenze idriche.

Ed infatti, stante l'oggetto del ricorso e l'evidente circoscrivibilità delle doglianze al solo ambito territoriale della Provincia di Sondrio, in assenza di tali requisiti gli stessi non potrebbero in alcun modo essere ritenuti titolari degli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei asseritamente lesi in maniera diretta, concreta ed attuale e quindi legittimati alla proposizione dell'azione oggetto di causa, anche per il tramite dell'associazione di appartenenza".

È evidente, pertanto, che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, restando così assorbita ogni ulteriore questione.

2.2. Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della novità e particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore Rocco Vampa, Referendario

L'ESTENSORE Oscar Marongiu IL PRESIDENTE Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO